



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**V SETTORE - COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

CONVENZIONE N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE EX ARTICOLO 56 DEL D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Giardini Naxos nei locali del Comando di Polizia Locale, tra i Sigg:

a) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale interviene in quest'atto in qualità di Responsabile del V Settore/Comandante di P.L. del Comune di Giardini Naxos, in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, con sede in Piazza Abate Cacciola - C.F. . n. 00343940839, di seguito denominato Comune;

e

b) \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di agire in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell' \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ – C.F. n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro regionale del volontariato / Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ di seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato;

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 22 del 07/06/1994;

### Premesso che:

- la Legge 328 dell'8 novembre 2000 ha rimodulato l'intero sistema di servizio sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni e Enti Locali;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individua le organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 25/05/2023 ha incaricato il Responsabile del V Settore/Comandante di P.L. di ricercare un'associazione di volontariato mediante avviso pubblico per lo svolgimento di servizi a supporto del personale di vigilanza;
- Con determina di V Settore n. del sono stati approvati gli atti e si è dato avvio ad una procedura comparativa per la selezione di una associazione di volontariato interessata alla collaborazione con il Comune;
- in esito alla procedura comparativa, è stata selezionata l'associazione di volontariato non lucrativa denominata \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

### Articolo 1 –Premessa

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio

1. in forza della graduatoria predisposta ed approvata , previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'associazione di volontariato \_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa le attività descritte al successivo articolo 4 .

### Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell'associazione di volontariato \_\_\_\_\_ ai fini del supporto al personale del Comando di P.L. per espletare le attività di controllo e verifica degli accessi alla

zona a traffico limitata nel periodo di vigenza della stessa nel comune di Giardini Naxos. È esclusa ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

#### Articolo 4 – Servizio (articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

La collaborazione riguarderà i servizi di seguito specificati e si articolerà su prestazioni predisposte dal Comando di P.L., sulla base delle necessità operative.

1. Attività di informazione nei confronti dei cittadini ;
2. attività di supporto a quelle svolte dal personale del Comando di P.L.. in occasione della ztl;

Al personale del Comando di P.L. spetta il controllo sull'attività svolta dai volontari, adottando gli opportuni provvedimenti per migliorare l'attività oggetto del presente avviso.

I volontari incaricati sono tenuti a collaborare nell'ambito delle direttive del Comando, con gli appartenenti al medesimo.

I Responsabili dei gruppi di volontariato che avranno contatti con il Comando di P.L.. per ricevere le relative disposizioni, dovranno fornire i recapiti telefonici cellulari dei volontari per i necessari contatti.

In caso di indisponibilità del volontario a recarsi in servizio, sarà cura dell'organizzazione predisporre la sua sostituzione, dandone comunicazione al Comando di P.L.

Saranno effettuati dei controlli da parte del personale del Comando sulla effettiva presenza dei volontari mediante un foglio di rilevazione delle presenze che riporterà la firma dell'Agente di P.L.. di turno.

L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità per fatti od omissioni commessi dai volontari dell'associazione, assumendo quest'ultima ogni onere e responsabilità sul comportamento e sull'operato degli stessi consociati.

Le attività svolte dai volontari non costituiranno e non potranno qualificarsi come “ rapporto di lavoro” fra l'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos e i volontari impegnati nell'attività di supporto.

Durante l'espletamento dei servizi, i volontari dovranno indossare le divise dell'associazione, sulle quali dovranno essere apposti i tesserini riportanti oltre il nome ed il cognome la seguente dicitura “ *Volontario a servizio del Comune di Giardini Naxos*”.

L'associazione di volontariato risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.

Essa si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione.

L'associazione provvederà a:

1. rispettare tutte le norme di sicurezza stradale;
  2. individuerà per l'esecuzione delle attività, di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;
  3. garantirà il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679;
- il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
  - il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione;
  - la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
  - la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
  - la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per i servizi di quibus;
  - mettere a disposizione n. 5 o più volontari che saranno utilizzati dall'ente in relazione ai servizi di competenza;

- la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.

Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:

- la collaborazione per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- il riconoscimento all'associazione di volontariato \_\_\_\_\_ del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi come riportato nel successivo articolo 6 – *Contributi*;

#### Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'associazione di volontariato \_\_\_\_\_, dal

#### Articolo 6 – Contributo- spese rimborsabili- tracciabilità dei flussi finanziari

- L'articolo 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- L'articolo 56 comma 2 del medesimo Codice dispone che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La somma rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute come di seguito specificate, riguarderà :

- a. per gli automezzi di proprietà dell'organizzazione, le spese di carburante secondo le tabelle ACI;
- b. spese per eventuali pedaggi, parcheggi strisce blu;
- c. spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connesse all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- d. spese per i pasti e bevande dei volontari per un max di euro 16,00 cadauno;
- e. spese di rimborso dei tesserini di riconoscimento che dovranno essere restituiti a fine servizio;

Tutte le spese di cui sopra saranno rimborsate previa idonea documentazione.

L'importo sarà liquidato su presentazione di nota di addebito riepilogativa di rendicontazione dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione.

#### Articolo 7 – Controlli

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui al precedente articolo 4 reso dall'Associazione.

## Articolo 8 – Responsabilità- Copertura assicurativa

1. L'associazione di volontariato è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'associazione di volontariato ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dall'agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.
3. La quota di oneri della suddetta polizza attribuibile all'attività oggetto della presente convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso.

## Articolo 9 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'\_\_\_\_\_.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
  - qualora l'\_\_\_\_\_ violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
  - qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;
  - qualora l'\_\_\_\_\_ venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è subito efficace dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

## Articolo 10 – Controversie

I rapporti tra Comune e l'associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Messina.

## Articolo 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e l'associazione \_\_\_\_\_ rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

## Articolo 12 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Eventuali spese, diritti, imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Art. 13- Obbligo di riservatezza

L'Associazione e il comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto del codice di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Giardini Naxos

---

Per l'associazione di volontariato

---

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le  
gli articoli della presente convenzione

Per il Comune di Giardini Naxos

---

Per l'associazione di volontariato

---